



COMUNE DI MONASTEROLO DI
Savigliano
PROVINCIA DI CUNEO

Ord. n° 22 /2020

MACELLAZIONE DI SUINI PER USO PRIVATO

IL SINDACO

Visto l'art. 13 del R.D. 20/12/1928, n. 3298; su proposta del Direttore della S.C. Igiene degli alimenti di Origine Animale dell'A.S.L. CN1,

RENDE NOTO

LA MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO è temporaneamente permessa, a domicilio degli interessati, nell'ambito di tutto il territorio Comunale, durante le ore diurne dei giorni feriali a partire dal mese di novembre e fino ad esaurimento dell'esigenza stagionale (aprile 2021).

I privati che intendono macellare devono darne avviso ALMENO 48 ORE PRIMA DELL'ABBATTIMENTO dell'animale, telefonicamente dal lunedì al venerdì ai seguenti numeri:

A.S.L. CN1 - SERVIZIO VETERINARIO AREA "B"

☎ Cuneo: 0171 450147 - 0171 450148 dalle 08.30 alle 12.00

☎ Mondovì: 0174 676124 - 0174 676128 dalle ore 08.30 alle 12.30

☎ Ceva: 0174 723840 il mercoledì dalle 08.30 alle 12:30

☎ Fossano: 0172 699221 dalle 08.30 alle 12.00

☎ Savigliano: 0172 240641 dalle 08.30 alle 12.00

☎ Saluzzo: 0175 479740 dalle 08.30 alle 12.00

☎ Barge: 0175 215800 dalle 08.00 alle 09.00

☎ Revello: 0175 75327 dalle ore 08.00 alle 09.00

La macellazione sarà consentita a tutti i privati, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1. Le operazioni di macellazione siano effettuate in luoghi idonei dal punto di vista igienico sanitario, in modo da non recare disturbo al vicinato;



COMUNE DI MONASTEROLO DI Savigliano

PROVINCIA DI CUNEO

2. che le operazioni di macellazione comprendano il preventivo stordimento dell'animale, da effettuarsi con pistola a proiettile captivo;
3. che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano idonei ed in buone condizioni igienico-sanitarie;
4. di utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
5. smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
6. è consentita la macellazione fino a 2 suini per ogni nucleo familiare;
7. è vietata la macellazione per conto terzi;
8. è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.

e nel rispetto delle indicazioni contenute nel "Manuale della macellazione ad uso familiare dei suini presso il proprio domicilio" reso disponibile dall'ASL CN1 accedendo al link <http://www.aslcn1.it/prevenzione/igiene-alimenti-origine-animale/macellazioni-ad-uso-familiare/>.

Gli stessi potranno richiedere la visita sanitaria eseguita dal veterinario ispettore il quale redigerà apposito verbale e ricevuta dei diritti sanitari dovuti, oppure dovranno consegnare all'Ufficio Veterinario il campione previsto secondo le indicazioni che riceveranno dall'ufficio medesimo.

Il consumo delle carni può avvenire esclusivamente dopo l'esito negativo dell'esame trichinoscopico eseguito dall'Istituto Zooprofilattico PLV con spesa a carico degli interessati.

Per quanto attiene la macellazione ad uso familiare dei suidi selvatici allevati (cinghiali) negli allevamenti autorizzati a scopo di produzione alimentare, in considerazione delle peculiarità di tali allevamenti, i capi macellati dovranno essere sottoposti a visita ispettiva nella totalità dei casi.

Analogamente alla macellazione dei suini il campionamento per la ricerca della trichina sarà effettuato nel 100% dei casi. Tale attività potrà essere effettuata anche al di fuori del limite temporale definito nel presente provvedimento, in considerazione del ciclo di allevamento allo stato brado e del calendario venatorio.

Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite con pene pecuniarie salvo le pene maggiori sancite dal C.P. e per i reati da esso previsti.